

Spett.li Clienti
Loro sedi

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1, comma	Contenuto
2-9	Credito di imposta energia elettrica e gas Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022.
10	Superbonus Viene introdotto il nuovo comma 7-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, riconoscendo il c.d. <i>superbonus</i> anche alle Onlus, Odv e Aps iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le spese relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico), D.Lgs. 42/2004.
13-14	Iva settore del gas e somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano Viene prorogata la riduzione dell'Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
16	Iva settore teleriscaldamento Viene prevista l'aliquota Iva al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

17	<p>Bonus sociale e bonus elettrico</p> <p>Limitatamente al 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro (prima il limite era pari a 12.000 euro).</p>
39-40	<p>Proroga termine entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi</p> <p>Viene posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono entrare in esercizio per poter accedere al riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC).</p>
45-51	<p>Credito di imposta acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</p>
52-53	<p>Vetro di Murano</p> <p>Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, L. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato con 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
54	<p>Regime forfettario</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro.</p> <p>Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime.</p>
55-57	<p>Tassa piatta incrementale</p> <p>Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.</p>
58-62	<p>Detassazione mance personale settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.</p>
63	<p>Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, comma 182, L. 205/2018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
64	<p>Plastic tax e sugar tax</p> <p>Viene posticipata al 2024 l'entrata in vigore sia della c.d. <i>plastic tax</i> sia della c.d. <i>sugar tax</i>.</p>
65-69	<p>Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo</p> <p>Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle imprese operanti in una delle attività di cui a codici ATECO.</p>
70	<p>Fondo cessione gratuita prodotti per concorsi a premi</p>
72	<p>Aliquota Iva prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile</p> <p>Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 5%.</p>
73	<p>Aliquota Iva cessione di pellet</p>

	Viene prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di <i>pellet</i> .
74-75	Acquisto prima casa da parte di under 36 Intervenendo sull'articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023. A tal fine viene stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023 con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.
76	Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.
77-78	Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera
79	Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco
80	Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario Modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola.
81-82	Esenzione Imu immobili occupati Viene introdotta nell'articolo 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo l'esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
84-86	Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali Introducendo dei nuovi commi all'articolo 110, Tuir, viene previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir. A tal fine, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.
87-95	Società ed enti non residenti: imposta sostitutiva riserve di utili Viene previsto che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel

	territorio dello Stato.
96-99	<p>Plusvalenze realizzate da soggetti esteri</p> <p>Modificando l'articolo 23, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i>, stabilendo che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione delle cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.</p>
100-105	<p>Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata</p> <p>Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.</p> <p>Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.</p>
106	<p>Estromissione beni imprese individuali</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all'estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.</p>
107-109	<p>Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali</p> <p>Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.</p> <p>Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.</p>
110	<p>Estensione agevolazione per la piccola proprietà contadina</p> <p>Intervenendo sull'articolo 2, D.L. 194/2009, viene aggiunto il comma 4-<i>ter</i> con cui viene esteso il regime agevolativo c.d. piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap.</p>
111	Agevolazioni acquisto terreni montani

	Viene modificato l'articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, prevedendo che nei territori montani situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.
112-114	Affrancamento quote OICR e polizze assicurative Viene introdotta la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
115-121	Contributo di solidarietà 2023 Viene istituito per l'anno 2023, con il fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico: <ul style="list-style-type: none"> - dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica; - dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; - dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; - dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; - dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
122	Accisa tabacchi Intervenendo sull'articolo 39- <i>octies</i> , D.Lgs. 504/1995, viene stabilito che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa.
126-147	Disciplina fiscale criptovalute Viene introdotto la nuova lettera c- <i>sexies</i>) all'articolo 67, Tuir, prevedendo che rappresentano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
148-150	Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva, il nuovo comma 15- <i>bis</i> .1, articolo 35, D.P.R. 633/1972, prevede che l'Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.
151	Vendita di beni tramite piattaforme digitali Le piattaforme digitali che facilitano le vendite di beni mobili individuati con Decreto Mef, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

152	<p>Responsabilità cessionario e committente per operazioni Iva inesistenti</p> <p>Modificando il comma 9.bis.3, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'Iva applicata mediante inversione contabile, si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>
153-161	<p>Definizione agevolata avvisi bonari</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.</p>
160-161	<p>Riapertura termini versamenti</p> <p>Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento</p>
166-173	<p>Regolarizzazione irregolarità formali</p> <p>Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.</p>
174-178	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.</p>
179-185	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.</p>
186-205	<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023.</p>

206-212	<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48, D.Lgs. 546/1992.</p>
213-218	<p>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62, D.Lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte.</p>
219-221	<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale</p> <p>È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento.</p>
222-230	<p>Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione</p> <p>Viene introdotto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.</p>
231-252	<p>Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</p> <p>I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.</p> <p>Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.</p>
253-254	<p>Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità</p> <p>Vengono rimodulati i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione.</p>
255	<p>Implementazione in Italia della c.d. <i>Investment Management Exemption</i></p> <p>Vengono chiarite le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (<i>asset manager</i>).</p>
264	<p>Imposta riserve matematiche ramo vita</p>
265-266	<p>Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p>

267	<p>Credito di imposta ZES</p> <p>Intervenendo sull'articolo 5, comma 2, primo periodo, D.L. 91/2017, viene prorogo al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).</p> <p>Per il 2023 gli oneri sono individuati in 65,2 milioni.</p>
268-269	<p>Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p>
270	<p>Credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune Regioni del Mezzogiorno</p>
271-272	<p>Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività R&S</p> <p>Intervenendo sull'articolo 5, comma 9, primo periodo, D.L. 146/2021, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività R&S, il termine viene prorogato al 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno).</p> <p>Inoltre, le certificazioni relative alle spese R&S, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.</p>
273-275	<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata</p> <p>Modificando l'articolo 83, Tuir, viene stabilito che l'estensione del criterio di c.d. "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p> <p>Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.</p>
276	<p>Contabilità semplificata</p> <p>Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</p>
277	<p>Bonus mobili</p> <p>Viene modificato l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, viene elevato il c.d. <i>bonus</i> mobili per l'anno 2023 a 8.000 euro.</p>
281	<p>Esonero contributi a carico del lavoratore</p> <p>Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l'esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.</p> <p>È previsto l'incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p>
282	<p>Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo</p>
283-287	<p>Pensione anticipata flessibile - Quota 103</p> <p>Mediante modifica del D.L. 4/2019, viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età</p>

	anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
288-291	<p>APE sociale</p> <p>Viene prorogata a tutto il 2023 l'APE sociale, misura consistente in un'indennità a carico dello Stato erogata, dall'Inps, a soggetti in condizioni determinate dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità c.d. APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.</p> <p>La proroga riguarda anche i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 92, L. 234/2021.</p>
292	<p>Opzione donna</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 16, D.L. 4/2019, viene riproposta per il 2023 "Opzione donna", ma con nuovi requisiti.</p>
293	<p>Prestazione aggiuntiva rendita Inail patologia asbesto correlata.</p> <p>Prestazione malati mesotelioma</p>
294-296 e 299	<p>Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza</p> <p>Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
297-299	<p>Esonero under 36</p> <p>Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (<i>under 30</i>, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue (comma 299).</p>
298-299	<p>Esonero donne L. 92/2012</p> <p>Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.</p> <p>L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
300	Esonero giovani imprenditori agricoli

	Viene esteso anche al 2023 l'esonero contributivo previsto per i giovani imprenditori agricoli (<i>under</i> 40 anni): alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria Ivs.
301	Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale Sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (Titolo I, Capo III, D.Lgs. 185/2000).
306-307	Smart working lavoratori fragili
309	Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) è riconosciuta nelle seguenti modalità.
310	Incremento pensioni pari o inferiori al trattamento minimo Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023.
312	INPGI Viene prorogato al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l'INPGI deve provvedere, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni.
313 - 321	Reddito di cittadinanza Viene previsto che, in attesa di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza (articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019) è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Partecipazione a progetti utili per la collettività Si prevede che nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni siano tenuti a impiegare tutti i percettori di Rdc residenti. Decadenza Rdc È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), D.L. 4/2019. Abrogazione dal 2024 del RDC A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019 sono abrogati: a tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva", nel quale confluiscono le economie derivanti dalla abrogazione.
323	Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata: a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Inps, l'Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le

	modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Inps.
324-325	Fondo sociale per occupazione e formazione
326	Indennità pesca arresto temporaneo Viene finanziata (30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023.
327	Sostegno al reddito addetti call center Sono finanziate (10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei <i>call center</i> previste dall'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015.
328	Integrazione salariale gruppo ILVA L'integrazione del trattamento Cigs è autorizzata anche per il 2023, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
329	Proroga cassa integrazione straordinaria cessazione attività È prorogato per l'anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
342	Prestazioni occasionali (c.d. Presto) Viene riformata la disciplina delle c.d. Presto (articolo 54- <i>bis</i> , D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le Presto possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, <i>night-club</i> e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. È abrogata l'autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo. Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
343 - 354	Prestazioni occasionali in agricoltura Viene prevista una disciplina speciale, per il biennio 2023-2024, per le imprese agricole.
357 - 358	Assegno Unico Universale Viene modificata la disciplina dell'Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
359	Un mese all'80% di congedo parentale
365	Bonus rimozione barriere architettoniche Viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, articolo 119- <i>ter</i> , D.L. 34/2020, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di

	barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.
384-388	<p>Mezzi di pagamento</p> <p>Modificando l'articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.</p> <p>Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.</p> <p>Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>
392-393	<p>Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le pmi</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le pmi, previsto dall'articolo 1, comma 55, L. 234/2021, nonché il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-<i>bis</i>, L. 234/2021.</p> <p>A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per le pmi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
394	<p>Garanzie Ismea per capitalizzazione imprese agricole</p> <p>Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, vengono assegnati all'Ismea 80 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
395	<p>Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi di cui alle L. 205/2017 e incrementato l'importo massimo da 200.000 a 500.000 euro.</p>
396-401	<p>Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà</p> <p>Viene previsto che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle Fondazioni di origine bancaria cui al D.Lgs. 153/1999, alle Fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle Fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una</p>

	capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12, Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Mef e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
402-403	Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del <i>made in Italy</i>
414-416	Sostegno agli investimenti produttivi delle pmi Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, viene integrata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. " <i>Nuova Sabatini</i> " di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.
423	Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Modificando l'articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
425	Fondo per la sovranità alimentare
426	Misure di contenimento del cosiddetto "<i>mal secco degli agrumi</i>"
427	Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina
428-431	Fondo per l'innovazione in agricoltura
432	Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica
433	Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite.
439	Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura
440	Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura
443-445	Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi.
505	Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli
614-615	Crediti d'imposta in materia sportiva
639-641	Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei
685-690	Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani.
746-748	Proroga esenzioni professionisti ZFU Sisma Centro Italia
768	Proroga esenzione Imu Sisma Emilia 2012
787	Imposta di soggiorno
815	Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione Intervenendo sull'articolo 40, comma 1, D.L. 144/2022, viene prorogata di ulteriori 6 mesi,

	<p>fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.</p>
834-836	Modifica dell'Imu a seguito della L.R. Friuli Venezia Giulia 17/2022
837	<p>Modifiche alla disciplina Imu</p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'Imu, prevedendo che con Decreto Mef possono essere modificate o integrate le fattispecie già individuate. Intervenedo sul successivo comma 767 viene previsto che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell'anno precedente.</p>
838	<p>Canone unico patrimoniale</p> <p>Intervenendo sul comma 818, articolo 1, L. 160/2019, viene stabilito che ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerano i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.</p>
890	Regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato
894-895	<p>Proroga c.d. <i>superbonus</i></p> <p>Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano:</p> <p>a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p> <p>b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p> <p>c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;</p>

	d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
--	--

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riproposto, per le società di persone e di capitali (cui sono equiparate sia le società di fatto sia le società di armamento), la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e/o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, purché non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.)

Sono escluse dall'agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d'impresa.

L'agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni ai soci a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice.

Di seguito si illustrano i principali aspetti che regolano la disciplina di assegnazione, fermo restando che ogni caso va valutato nello specifico in quanto le variabili sono numerose e possono riflettersi sui diversi aspetti dell'operazione.

Soci che possono fruire dell'agevolazione

Affinché possano fruire dell'agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L'operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata a un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui avviene l'assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l'operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano una minusvalenza ferma restando la sua indeducibilità).

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i 2). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è "ridotta alla metà";
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura "fissa".

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L'Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi "ordinari" o con applicazione del *reverse charge* nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Laddove l'immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell'Iva (perché l'acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva *ante* 1973, ovvero ancora senza detrazione totale dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l'assegnazione è considerata un'operazione fuori campo Iva.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono:

- i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, "*non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*"; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (articolo 90, Tuir), gli immobili "*merce*" e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività.

Non rientrano invece tra i beni agevolabili:

- i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
- i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l'allevamento;
- le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all'atto dell'assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell'assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate.

Conseguenze in capo alla società

L'assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L'operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della *par condicio* tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili *pro quota*, la *par condicio* è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l'imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell'imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i

due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la *par condicio* tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati a imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata a imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l'operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L'operazione è attuabile a condizione che:

- la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
- la compagine sociale all'atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa mentre l'Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all'attività imprenditoriale.

L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l'assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall'operazione di trasformazione.

Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022. L'operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle plusvalenze che emergono dall'estromissione, determinata in misura pari alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell'immobile, è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%, da versarsi per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell'agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell'immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell'estromissione). L'agevolazione non

competete all'imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell'attività (anche in caso di affitto dell'unica azienda).

Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura e per destinazione), mentre non possono essere agevolati i beni merce.

L'estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva. Pertanto, l'imprenditore estromette l'immobile annotando l'uscita dalla sfera d'impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata). Laddove richiesta, entro il 31 maggio 2023 deve essere emessa autofattura (per le operazioni imponibili o esenti).

NOVITÀ SU FORFETTARI E TASSAZIONE INCREMENTALE

Tra le disposizioni più attese della Legge di Bilancio vi è certamente l'ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, ampliamento che avviene attraverso l'innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l'accesso al regime stesso.

È però presente anche un "*rovescio della medaglia*", ossia una previsione che colpisce i soggetti che sfiorano i citati limiti, introducendo una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

Infine, come intervento correlato (anche se in realtà come andremo a vedere i destinatari sono diversi in quanto dall'agevolazione sono esclusi proprio i forfettari) vi è la tassazione agevolata dei redditi incrementali d'impresa e lavoro autonomo.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell'attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d'imposta.

Gruppo	Codice attività ATECO	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	(46.1)	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati. Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023). Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l'applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l'ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.